

Sui territori costieri, quali aree tutelate per legge ed il valore culturale del paesaggio costiero e sulla realizzazione di strutture temporanee – legittimità dell’obbligo di rimozione al di fuori della stagione balneare (*stricto sensu* intesa).

Materia	Paesaggio
Sentenza	Cons. Stato n. 2559/2023

Paesaggio – TERRITORI COSTIERI –

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia siano considerati aree tutelate per legge *ex art.* 142, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, rientrando, quindi, nella categoria dei beni paesaggistici di cui all’art. 136 del medesimo articolato normativo. **La scelta legislativa assegna, quindi, protezione giuridica ai territori costieri, preservandoli da possibili lesioni esteriori che possano intaccare non solo la dimensione naturalistica ma, altresì, collettiva e identitaria che caratterizza le coste.** Deve, infatti, considerarsi come il percorso normativo in tema di tutela dei beni paesaggistici muova da una concezione relazionale delle ragioni del valore culturale cui la tutela è funzionale. **Il paesaggio ha, quindi, un immanente valore culturale che emerge, del resto, dalla stessa disposizione di cui all’art. 9, comma 2, della Costituzione**, ove l’espressione “della Nazione”, figura – come notato in dottrina – come specificazione speculare, connotativa sia in relazione al patrimonio storico e artistico che al paesaggio. In queste coordinate generali si ascrivono, pertanto, anche le coste alle quali, come spiegato, la previsione di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, assegna quel valore culturale immanente alla nozione giuridica di paesaggio e che, come evidenziato *supra*, costituisce, al contempo, la ragione fondante e il parametro della tutela. Il valore culturale del paesaggio costiero si afferma non soltanto in ragione del dato di natura (che in sé risulterebbe tutelabile mediante strumenti diversi, calibrati sugli aspetti ambientali e naturali), ma in considerazione della valenza identitaria che le coste assumono, quali parti della “forma” del Paese e testimonianze materiali della storia millenaria di una penisola che ha avuto nelle proprie coste il crocevia delle partenze, dei ritorni e degli approdi degli uomini e delle civiltà che hanno concorso a determinare l’identità della Nazione italiana.

Osserva perciò il Collegio che **l’inserimento di strutture funzionali alla balneazione costituisca una modalità di utilizzo del bene paesaggistico che non può, tuttavia, tradursi nella deprivazione del valore naturalistico e culturale che deve essere preservato in modo prioritario.** L’ordinamento ammette la realizzazione di tali strutture (che realizzano, comunque, l’interesse sociale ed economico ad una certa modalità di fruizione della spiaggia) ma l’interpretazione delle regole che abilitano simile possibilità non può non tener conto di come la stessa riguardi un bene paesaggistico che, pertanto, deve essere “restituito” nella sua dimensione naturale ed identitaria una volta che la stagione balneare sia terminata. Deve rovesciarsi l’interpretazione della regola formulata dal Giudice di primo grado (art. 8, comma 5, della L.r. della Puglia n. 17/2015) che intravede nella stessa una previsione di portata generale e ordinaria, volta a consentire la permanenza delle strutture per l’intero anno

solare e **che, invece, è da ritenersi eccezione all'obbligo di rimozione che, come esposto, restituisce al bene costiero la propria dimensione naturale e identitaria.** Parimenti, la regola racchiusa all'interno del P.P.T.R. Puglia (art. 45, comma 2) deve ritenersi volta ad abilitare esclusivamente la realizzazione di attrezzature temporalmente limitate alla sola stagione balneare, e destinate ad essere rimosse una volta che tale stagione sia conclusa.

Solo qualora le caratteristiche del concreto paesaggio costiero risultino tali da richiedere una tutela meno intensa, può ipotizzarsi l'applicazione della regola del mantenimento in situ tutto l'anno, operante, in ogni caso, solo a seguito di una valutazione concreta da parte dell'Autorità competente in materia che apprezzi la compatibilità di un simile utilizzo della costa per periodi ulteriori rispetto alla stagione balneare ove il valore paesaggistico possa non risultare, in tal modo, alterato.

Fonti:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/>

<https://lexambiente.it/>